

COMUNE DI GIAGLIONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 5/2020

OGGETTO: 'RETTIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 1/20 DEL 09/04/2020 AD OGGETTO 'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020'.

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto come segue

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI/ASSENTI
1	REY Marco	SINDACO	Presente
2	MARTINA Elisa	CONSIGLIERE	Presente
3	POZZATO Enrico	CONSIGLIERE	Presente
4	RONCIL Roberto	CONSIGLIERE	Presente
5	PIOMBINO Mauro Marco	CONSIGLIERE	Presente
6	GALLASSO Mauro	CONSIGLIERE	Presente
7	PLANO Milena	CONSIGLIERE	Presente
8	BELLETTA Francesca	CONSIGLIERE	Presente
9	CAMPO Bagatin Enzo	CONSIGLIERE	Presente
10	OLOCCO Mirco	CONSIGLIERE	Presente
11	GIORS Monica	CONSIGLIERE	Assente

Dei suddetti consiglieri sono assenti: GIORS Monica

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Alessandro BORODAKO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. REY Marco nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 1/20 DEL 09/04/2020 AD OGGETTO "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020".

Su delega del Sindaco introduce ed illustra l'argomento la Responsabile Area Finanziaria/Tributi dr.ssa Fornier.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- l'art. 1 , c. 738 della legge n. 160/19 (Legge di Bilancio 2020) che ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, c. 639 della L. 147/2013) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata ora dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 L. 160/19;

Visto il Decreto Fiscale D.L. n. 124/2019, conv. in L. n. 157/2019 e la Legge di Bilancio n. 160/2019 che hanno introdotto novità in materia di bilanci degli enti;

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 3/20 del 09.04.2020 è stato approvato il DUP per il triennio 2020/2022, il bilancio di previsione 2020/2022 e i relativi allegati;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Visto il comma 779 della L. 160/2019 che, relativamente alle delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU prevede *“Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”*;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*;

Richiamata la deliberazione n. 1/20 del 09.04.2020 ad oggetto *“Approvazione aliquote Imu 2020”*;

Tenuto conto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/19 del 01.03.2019 sono state approvate le aliquote Imu e tasi per l’anno 2019 nelle seguenti misure:

- aliquota ordinaria Imu = 8,6 per mille
- aliquota Imu per abitazione principale + pertinenze (solo se di cat. A1, A8 e A9) = 4 per mille
- aliquota Imu per gruppo catastale D = 10,6 per mille
- aliquota Tasi = pari a 0,00 per mille

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all’articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio

comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato, pertanto, che occorre rettificare la precedente deliberazione adottata dal C.C. con atto n. 1/20 del 09.04.2020 al fine di integrarla nelle parti mancanti, in linea con la normativa vigente, come di seguito indicato, dando atto che tale manovra non comporta variazioni contabili e di gettito Imu per l'anno 2020;

Ritenuto, pertanto, di approvare per l'anno 2020, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU", in rettifica e integrazione della precedente deliberazione n. 1/20 del 09.04.2020 come di seguito riportato:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquot e IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni e per le aree edificabili =	8,6
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 = con detrazione pari a € 200,00 su base annuale rapportata al numero dei fruitori che adibiscono l'immobile ad abitazione principale	5,0
3	Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale "D" =	10,6
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale =	0,00
5	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (esenti dal 2022)	0,00
	Terreni agricoli (posti in area montana)	Esenti

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, c. 767 della L. n. 160/19: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'area amministrativa/economico-finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Atteso che il Segretario comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa;

Uditi gli interventi dei Consiglieri:

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti n. 10
Votanti n. 8
Astenuti n. 2 (Campo Bagatin – Olocco)
Favorevoli n. 8
Contrari n. = =

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) di rettificare la precedente deliberazione adottata di C.C. n. 1/20 del 09.04.2020 ad oggetto "Approvazione aliquote Imu – Anno 2020" apportando le seguenti modifiche:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquot e IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni e per le aree edificabili =	8,6
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 = con detrazione pari a € 200,00 su base annuale rapportata al numero dei fruitori che adibiscono l'immobile ad abitazione principale	5,0
3	Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale "D" =	10,6
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale =	0,00
5	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (esenti dal 2022)	0,00
	Terreni agricoli (posti in area montana)	Esenti

3) di approvare, pertanto, per l'anno 2020, di cui al prospetto sopra indicato, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla normativa di cui all'art. 1, c. da 738 a 783 della L. n. 160/19 (Legge di Bilancio 2020).

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, c. 767 della L. n. 160/19: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*.

5) di pubblicare sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione ai fini della trasparenza.

6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000 a seguito di successiva votazione che ha determinato il seguente risultato:

Presenti	n.	10
Votanti	n.	8
Astenuti:	n.	2 (Campo Bagatin – Olocco)
Favorevoli	n.	8
Contrari	n.	= =

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to REY Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alessandro BORODAKO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di Giaglione nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Giaglione, li 09.07.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alessandro

BORODAKO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE
09.07.2020

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)
- E' divenuta esecutiva in data . . . per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Giaglione nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 09.07.2020 al 24.07.2020 n. . . 0 del Registro Pubblicazioni.

Giaglione, li . . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alessandro BORODAKO